

Premessa	p.4
Finalità	p.4
Destinatari	p.5
Gruppi di lavoro per l’Inclusione	p.6
Strumenti per l’Inclusione	p.9

Capitolo I

Azioni e documentazione per gli studenti con disabilità

I.1 Riferimenti normativi	p.11
I.2 Azioni e documentazione previste per l’inclusione degli studenti con disabilità	p.11
I.2.1 Iscrizione	p.11
I.2.2 Incontro di continuità	p.12
I.2.3 Formazione delle classi	p.12
I.2.4 Assegnazione sostegno e risorse	p.13
I.2.5 Documentazione	p.13
I.2.6 Uscite e visite guidate	p.15
I.2.7 Attività laboratoriali	p.15
I.2.8 L’Alternanza scuola lavoro (PCTO) e il nuovo PEI	p.15
I.2.9 Prove INVALSI	p.17
I.2.10 Modalità di verifica e valutazione	p.18
I.2.11 Esami conclusivi Qualifica/Stato	p.18
I.3 Personale e compiti preposti all’organizzazione	p.19
I.4 Tabella dei documenti: redazione e tempistica	p.21

Capitolo II

Azioni e documentazione per studenti con diagnosi di DSA (disturbi specifici di apprendimento) o DEV (disturbi evolutivi specifici)

II.1 Azioni previste per l’inclusione degli studenti DSA o DEV	p.23
II.1.1 Consultazione fascicolo	p.23
II.1.2 Raccolta osservazioni	p.23
II.1.3 Presentazione PDP al C.d.c.	p.23
II.1.4 Presentazione PDP ai genitori	p.23
II.1.5 Funzione del Referente Inclusione/DSA	p.23
II.1.6 Prove INVALSI	p.23
II.1.7 Modalità di verifica e valutazione	p.24
II.1.8 Esami conclusivi Qualifica/Stato	p.24
II.2 Tabella dei documenti: redazione e tempistica	p.25

Capitolo III

Azioni e documentazione per studenti in situazione di svantaggio sociale, economico e/o culturale

III.1 Azioni previste per l’inclusione degli studenti in situazione di svantaggio sociale, economico e/o culturale	p.26
III.1.1 Rilevazione svantaggio	p.26
III.1.2 Consenso o diniego della famiglia	p.26

III.1.3. Raccolta osservazioni	p.26
III.1.4 Presentazione PDP al C.d.c	p.27
III.1.5 Presentazione PDP ai genitori	p.27
III.1.6 Funzione del Referente Inclusione/BES	p.27
III.1.7 Modalità di verifica e valutazione	p.27
III.1.8 Esami conclusivi Qualifica/Stato	p.27
III.2 Tabella dei documenti: redazione e tempistica	p.28

Capitolo IV

Azioni e documentazione per studenti in situazione di svantaggio linguistico

IV.1 Riferimenti normativi	p.29
IV.2 Finalità	p.29
IV.3 Azioni previste per l'inclusione degli studenti in situazione di svantaggio linguistico	p.30
IV.3.1 Iscrizione	p.30
IV.3.2 Prima accoglienza	p.30
IV.3.3 Determinazione della classe	p.30
IV.3.4 Inserimento in classe	p.31
IV.3.5 Modalità di verifica e valutazione	p.32
IV.3.6 Esami conclusivi Qualifica/Stato	p.32
IV.4 Tabella dei documenti: redazione e tempistica	p.33
Conclusioni	p.34

PREMESSA

La prospettiva dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze; rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, che possono determinare l'esclusione dal percorso scolastico e formativo. Riconoscere e accogliere gli studenti con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi possano far parte del contesto scolastico, assieme agli altri studenti, alla pari degli altri studenti, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva è necessario, da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione, attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. È necessario che la scuola riconosca le reali capacità cognitive del singolo studente, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su di essi progetti percorsi adeguati di lavoro. È importante che gli studenti avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale.

FINALITÀ

Questo documento denominato **Protocollo di Accoglienza** è una guida dettagliata d'informazioni riguardanti l'integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali all'interno del nostro Istituto; è stato elaborato alla luce del Decreto Legislativo 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli studenti con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e successivi Decreti applicativi, nelle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" pubblicate nell'agosto 2009, nella nuova Legge sulla Dislessia n. 170 dell'8 Ottobre 2010 e nel D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, nonché nei successivi riferimenti normativi: Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C.M. 8 del 6 Marzo 2013, Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe)
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del "Progetto di Vita").

DESTINATARI

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche. Quest'ultime veicolate da preposte schede di osservazione/segnalazione.

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012).


Esistono tre diverse tipologie di studenti in situazione di svantaggio:

- a) Studenti con certificazione di disabilità. La norma di riferimento è la L. 104/92 (art. 3); il documento elaborato è il PEI.


- b) Studenti con diagnosi di disturbi evolutivi:
 - Se è presente una diagnosi di DSA, si fa riferimento alla L. 170/10 e D.M. 5669 12/7/2012; la scuola deve procedere all'elaborazione di un PDP per obbligo di legge entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico o entro tre mesi dalla presentazione della certificazione da parte della famiglia. La compilazione del documento avviene collegialmente, ma è compito del coordinatore di classe raccogliere le informazioni riguardanti lo studente, sia consultando la certificazione depositata in segreteria, sia prendendo contatti con la famiglia ed eventualmente invitandola a partecipare alla fase conclusiva prevista nell'ordine del giorno del prossimo consiglio di classe. Il Coordinatore avrà cura, inoltre, di far protocollare il documento entro la prima decade di dicembre, dopo averlo fatto firmare al genitore e/o allo studente se maggiorenne.

 - Se sussiste una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, se utilizzare o meno lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Circolare Ministeriale n. 8/2013; nota del MIUR n. 2563)

- c) Studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “*tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, C.M. MIUR n. 8 del 6/3/2013). L'espressione “*ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” presuppone che uno studente (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico e /o con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 C.M. MIUR n° 8-561 del 6/3/2013), ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno sussistere per il tempo necessario all'aiuto in questione.



Riassumendo, dunque, **l'elaborazione del PDP è obbligatorio in presenza di diagnosi di DSA per la L.170/2010; è a discrezione del Consiglio di classe per tutti gli altri casi.**



GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (art. 15 L. 104/92, Dir. MIUR 12/12, D.L. 66/2017)

I gruppi per l'inclusione scolastica sono:

- **il GLIR** (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) a livello regionale;
- **il GIT** (Gruppo per l'Inclusione territoriale) a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
- **il GLI** (Gruppo per Inclusione di Istituto) a livello di singola istituzione scolastica;
- **il Dipartimento dell'Inclusione o team dell'Inclusione** a livello di singola istituzione scolastica;
- **il GLO** (Gruppo di lavoro Operativo per l'Inclusione) a livello di singola istituzione scolastica.

➤ Il **GLIR** svolge i seguenti compiti:

- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur (DM 338/2018) che ne definisce anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

➤ I **GIT** sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.

Il GIT è:

- composto da docenti esperti nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;
- nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

E svolge i seguenti compiti:

- conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- supporta le scuole nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF;
- supporta le scuole nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica;
- supporta le scuole nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva;
- svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal

caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (DM n. 66/2017).

- Il **GLI** è il gruppo di lavoro presente in ogni istituzione scolastica che si occupa di collaborare alle iniziative educative e d'inclusione predisposte dal piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il GLI nasce con la legge 104/92 ove si stabilisce che tale gruppo di lavoro dovesse occuparsi solo degli alunni con disabilità certificata, ma è con la Direttiva Ministeriale del 12/12, ripresa appieno dal D.L. 66/2017, che la funzione del gruppo di lavoro viene estesa a tutte le problematiche relative agli alunni con BES.

Il gruppo è costituito dal Dirigente Scolastico, dalla Commissione Inclusione, dal Rappresentante dei genitori, dal Referente studenti, dal Rappresentante dei docenti, dal Rappresentante dell'Area Servizi Sociali dell'Ente locale.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- gestire e coordinare l'attività dell'Istituto in relazione agli studenti BES al fine di ottimizzare le relative procedure e l'organizzazione scolastica;
 - raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
 - focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
 - rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 - predisposizione dei modelli di PEI, PDP, PDF e il "Protocollo di Accoglienza ed Inclusione";
 - raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
 - interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);
 - criteri assegnazione docenti agli studenti certificati;
 - progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF;
 - valutazione degli interventi e progettazione del Piano Annuale per l'Inclusività.
- Il **Dipartimento o Team dell'Inclusione** attende all'organizzazione, programmazione educativa, individuazione di bisogni, ideazione di progetti, predisposizione di strumenti d'osservazione e di verifica e documentazione.

- Il **GLO** è composto: dai Docenti del Consiglio di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO i genitori dello studente con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica: le UVM (Unità multidisciplinari di valutazione dell'alunno/studente), e, ove presenti, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione e altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e il rappresentante del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elabora e approva il PEI, “con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare” (D.M.n.182/2012) e “tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti” (D.M. n.182/2020). È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI
- verifica il processo d'inclusione
- formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'educatore professionale o altro operatore) tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Gli strumenti per l'Inclusione sono:

- Il **Protocollo di Accoglienza** è il mezzo per i docenti e per tutta la comunità educante valido per orientarsi nel complesso mondo dei BES e per avviare delle buone prassi.
- Il **Piano Educativo Individualizzato - PEI** - è lo strumento cardine per l'inclusione degli studenti con disabilità.
- Il **Profilo di Funzionamento**, il cui acronimo è PF, è un elemento introdotto dal decreto di revisione del Decreto Legislativo n. 66 del 2017 e, come anticipato, è un documento fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni disabili. Nello specifico è un documento redatto successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dello studente secondo i criteri di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o ICF. Dalla sua redazione dipende la predisposizione del PEI o Piano Educativo Individualizzato.
- Il **Piano Didattico Personalizzato - PDP**- è lo strumento utilizzato per gli studenti con disturbi evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socioeconomico e linguistico e culturale. In quest'ultima categoria il PDP può avere carattere transitorio ed attenersi ad aspetti didattici più che a strumenti compensativi e a misure dispensative. Inoltre, con la Direttiva MIUR 27/12/12 e successiva C.M. n. 8 2013 e della nota 2563 del 2013, il PDP assume una connotazione più ampia: potrà includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici non solo compensazioni o dispense a carattere didattico-strumentale.

- **L'Osservazione pedagogica** e la **Richiesta di Valutazione clinica** sono azioni compiute dal Consiglio di classe, il quale assume un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate.
- ✓ **L'Osservazione pedagogica:** compete a tutti i docenti del consiglio di classe; ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali, relazionali dello studente. L'osservazione pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione richiesta e, nel corso dell'anno, al monitoraggio degli esiti dell'azione educativa, nonché alla verifica dell'efficacia e adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente.
- ✓ La **Richiesta di Valutazione clinica:** nel caso vengano rilevate dal C.d.C difficoltà tali da rendere necessario il suggerimento di una valutazione clinica, è necessario che i docenti del C.d.C si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate. Previa condivisione con il Dirigente scolastico, si interpella la famiglia a cui spetta la richiesta di contatto e di valutazione a carico all'ASL. La scuola redige una scheda di osservazione, mette a conoscenza la famiglia e trasmette all'ASL di competenza tale scheda, nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento. Nello specifico per alunni con supposto DSA, previa comunicazione ai genitori, si compila una griglia (modulo per la rilevazione di difficoltà di apprendimento ai sensi della L. 170/2010) da consegnare alla famiglia e trasmettere all'ASL di competenza che rilascerà successivamente eventuale analisi diagnostica.

Capitolo I

AZIONI E DOCUMENTAZIONE per gli STUDENTI con DISABILITÀ

I.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce che "È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...."*
- *La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità "... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione....." La Legge n.104 chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.*
- *La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni...*
- *Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009).*
- *Accordo di Programma territoriale tra scuola e ASL – 2006.*
- *Indicazioni per l'inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 marzo 2013.*
- *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: D. L. n. 62 del 13 aprile 2017.*
- *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - D. L. n. 66 del 13 aprile 2017*
- *Decreto interministeriale 182/2020*
- *Decreto interministeriale 153/2023 – Disposizioni correttive al Decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n.182*

I.2 AZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTE PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

- 1. ISCRIZIONE** – Tutti gli studenti con disabilità hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (art. 12 comma 2 della Legge 104 del 1992). La scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale e può essere condannata per discriminazione, ai sensi della Legge 1 marzo 2006 n. 67.

Secondo l'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Per gli studenti con disabilità l'obbligo può durare sino al compimento del diciottesimo anno di età, come affermato dall'art 14 comma 1 lettera c della Legge 104/92.

Al momento dell'iscrizione, la famiglia dello studente con disabilità si rivolge alla scuola di sua scelta e in questa fase è importante tener conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio, pertanto è preferibile prendere contatto con i Dirigenti delle scuole di preferenza e consultare il Piano dell'Offerta Formativa per verificare se ci sono tutti i presupposti per un'adeguata integrazione.

In base a quanto disposto dall'art. 7 comma 28 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.

Le iscrizioni effettuate nei termini stabiliti dalla circolare emanata annualmente dal Ministero, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori dello studente con disabilità, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva del Profilo di Funzionamento o della Diagnosi Funzionale. Sulla base di tale certificazione la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'ASL.

È importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità: trasporti, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Nel rispetto delle precedenze alle iscrizioni deliberate dai Consigli d'istituto, non va dimenticato che a favore degli alunni con disabilità grave certificata, esiste una precedenza in base all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 ha assicurato la frequenza agli studenti con disabilità, indipendente dalla tipologia e dalla gravità del deficit, perché tale frequenza è "un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione".

Gli studenti con disabilità che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione hanno titolo, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, se non hanno compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla Legge n. 104 del 1992.

Solo per gli studenti che non si presentano agli esami del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto tali studenti non possono essere iscritti alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli studenti con disabilità **ultradiciottenni**, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla Legge n. 104/1992 e successive modificazioni (Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

2. INCONTRO DI CONTINUITA'- Tale incontro è coordinato con la Funzione Strumentale Inclusione/ BES della Scuola Media di provenienza dell'alunno BES, al fine di stabilire le strategie didattiche-educative più idonee per lo studente neoiscritto.

3. FORMAZIONE DELLE CLASSI – Secondo il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 le classi iniziali dell'Istituto che accolgono studenti con disabilità saranno costituite, di norma, con non più di 20 studenti.

4. ASSEGNAZIONE SOSTEGNO E RISORSE – Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), ripartisce le ore di sostegno ed eventuali altre risorse reperite nel territorio, tenendo conto della situazione di gravità. Se possibile, si cercherà di garantire la continuità educativa di sostegno a meno che non subentrino altre necessità didattico-educative (particolari incompatibilità tra l’insegnante e lo studente, necessità di affiancare un docente uomo o donna per motivi legati alla disabilità stessa, ecc...). Per studenti certificati che presentano gravi deficit o che seguono particolari cure riabilitative o che necessitano della costante presenza di un insegnante o assistente, viene concordato con i genitori all’inizio dell’anno scolastico l’orario di frequenza in modo tale da ottimizzare la presenza dei docenti di sostegno e degli operatori dell’ASL.

5. DOCUMENTAZIONE - I documenti da redigere sono reperibili nel Fascicolo Personale dello studente in segreteria didattica. Alcuni documenti, di cui sopra, sono da compilare con gli specialisti ed operatori dell’ASL e i genitori, con i quali si dovranno prevedere degli incontri durante l’anno scolastico. I documenti prioritari sono:

➤ **PROGETTO INDIVIDUALE**

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

Il Progetto individuale:

- è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento;
- è redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità;
- le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.

Il Progetto individuale comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Piano Educativo Individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

➤ **PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO** – DI 153/23 e DI 182/2020 –

Il PEI, acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è lo strumento con cui il Consiglio di classe disegna un percorso didattico inclusivo per gli studenti con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi e le attività che si faranno durante l’anno scolastico, e costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia.

Si tratta, quindi, di un documento complesso e corposo, che fa da raccordo tra tutti gli interventi che vengono realizzati durante l’anno, coordinandoli e integrandoli. Per questo motivo, il PEI è destinato a **periodiche verifiche e cambiamenti**, per adattarlo all’evoluzione dello studente. Un’ulteriore innovazione del Piano Educativo Individualizzato è stata introdotta dal **DM 66/2017**, che permette l’uso, all’interno del documento, della **classificazione ICF-CY**. Questo implica l’adozione di un approccio

molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dello studente e nella strutturazione del percorso formativo.

Il PEI può essere definito un **documento collettivo**. La sua composizione, infatti, coinvolge tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella crescita e nell'educazione del ragazzo destinatario del piano. Nello specifico, prendono parte alla stesura:

- i **docenti** della classe in cui si trova lo studente;
- il **docente di sostegno**;
- le **figure socio-sanitarie** che seguono lo studente;
- la **famiglia**.

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che individua gli obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Il PEI è redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo GLO per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse personali da destinare all'assistenza, all'autonomia, e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.

È redatto in via provvisoria entro giugno dalla scuola uscente ed in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre. È redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Sulla base delle potenzialità e delle criticità dello studente, il piano educativo individualizzato potrà alternativamente essere progettato in termini di:

- Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali. La valutazione è riferita agli obiettivi minimi conformi a quelli previsti dalle Indicazioni Nazionali e consente il conseguimento del titolo.
- Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Le valutazioni si riferiscono unicamente al PEI e non consente il conseguimento del diploma ma solo il rilascio di un attestato di frequenza e la certificazione delle competenze.

Il PEI, condiviso con la famiglia, viene sottoscritto e adottato da tutti i docenti del Consiglio di Classe. Trattandosi di un documento ufficiale, il PEI per essere valido necessita dell'approvazione di tutti coloro che hanno partecipato alla sua stesura, in particolare il Consiglio di classe, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento (Decreto Interministeriale n. 182/2020). È una scadenza non perentoria e in casi

particolari e motivati, quali ritardi nella nomina dei docenti di sostegno e/o docenti curricolari od anche assenze prolungate dello studente nel primo periodo, si può quindi derogare.

6. USCITE E VISITE GUIDATE – C. M. n. 291/92 e n. 623/96 - Garantisce la partecipazione ad avvenimenti, manifestazioni, visite didattiche e viaggi d'istruzione. L'accompagnatore, a seconda delle specifiche esigenze, potrà essere un qualunque membro della comunità scolastica: docenti, personale ausiliario, familiari, addetti all'assistenza.

7. ATTIVITA' LABORATORIALI - Sono previste attività laboratoriali di diversa tipologia (Laboratorio professionalizzante, Laboratorio di arti creativo-manipolative, Laboratorio orto-floreale...), ideati e progettati per favorire l'inclusione, per sperimentare forme di aiuto reciproco e di rispetto dell'altro, per motivare al lavoro di gruppo e per sollecitare la creatività.

8. L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) E IL NUOVO PEI - E' la legge 107/2015 a rendere obbligatoria per gli studenti delle scuole secondarie, l'alternanza scuola lavoro, anche se la riforma Moratti art. 4 L 53/2003, aveva già dato la possibilità di organizzare i percorsi di formazione "sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro".

Con la di Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) e, a partire dall'anno scolastico 2018/19, sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Il Ministero dell'istruzione con il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774 ha pubblicato le Linee guida relative ai PCTO, il cui fine è quello di guidare gli studenti, che attraverso percorsi esperienziali avranno la possibilità di interagire con nuove figure lavorative e valutare i loro interessi, abilità e competenze. Il fine dei percorsi dell'alternanza scuola lavoro è quello di fare in modo che i giovani tra i 15 e i 18 anni possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro.

Secondo la normativa (Legge 107/2015) l'alternanza scuola lavoro è obbligatoria per gli studenti del triennio del liceo e degli istituti professionali, quindi, anche per tutti gli studenti con disabilità.

Per gli studenti con disabilità si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

I riferimenti normativi indicano quanto segue:

- D.L.77 del 2005 ("Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"), art. 4 comma 5: "*I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.*"

- DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2: Il PEI [...] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Gli studenti con disabilità che seguono la progettazione didattica di classe o hanno un percorso personalizzato in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (ex obiettivi "minimi" o personalizzati) perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi obiettivi della classe, favorendo insieme all'acquisizione delle competenze, l'autonomia.

Per coloro che seguono un percorso didattico differenziato con verifiche non equipollenti gli obiettivi dei PCTO si baseranno sull'acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi con maggiore autonomia non solo nell'ambito familiare ma anche nel contesto sociale.

Nelle Linee guida – Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI, diffuse in seguito al Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, si evince la strutturazione del nuovo PEI, e la sezione 8.2 è dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, a partire dalla classe terza della Scuola Secondaria di secondo grado.

In questa parte viene sottolineata l'importanza che ha per gli studenti il passaggio dalla scuola alla vita lavorativa adulta, il cui processo non va trascurato. In riferimento agli obiettivi del PCTO si condividono per gli studenti e studentesse con disabilità gli stessi elencati nel documento "I Piani Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro" del 2006 a cura dell'European Agency for Development in Special Needs Education:

- accrescere le chances del ragazzo di ottenere un lavoro adeguato;
- collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, le attitudini e le abilità del ragazzo con i requisiti prescritti dalla professione, dal mondo del lavoro, dall'ambiente lavorativo e dalle aziende;
- accrescere l'autonomia, la motivazione, l'autopercezione e la sicurezza del ragazzo;
- creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi compagni.

I percorsi previsti sono tre: aziendale, scolastico, altro.

L'esperienza in azienda è considerata più idonea per raggiungere gli obiettivi di crescita, alla base dei percorsi dell'alternanza, anche se in alcuni casi si potrebbero riscontrare delle difficoltà dovute ad esempio alla mancata presenza di una ditta veramente idonea o per particolari esigenze o difficoltà personali. Ricordiamo che può essere equiparata a un'azienda anche una struttura lavorativa protetta o assistita, destinata solo a persone con disabilità.

Nel caso di una esperienza di tipo scolastico si realizzerà un ambiente di lavoro che dal punto di vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento...) e per le attività svolte (laboratori e altri spazi utilizzati) sia il più vicino possibile a quello aziendale, creando una discontinuità tra queste esperienze e le abituali attività scolastiche. Può essere opportuno organizzare l'attività in collaborazione con scuole vicine attraverso degli scambi, in modo da cambiare ambiente e persone di riferimento, proponendo attività diverse rispetto all'ordinaria routine scolastica.

La terza opzione (altra tipologia di percorso, quindi né in azienda né a scuola) va prevista in casi eccezionali, ad esempio in presenza di un progetto di istruzione domiciliare.

Nell'organizzare l'orario dello studente con disabilità nel luogo del lavoro o della struttura ospitante, bisognerà tener conto delle sue capacità ad adattarsi al nuovo ambiente e ai relativi ritmi lavorativi, così come anche il suo modo di relazionarsi con le persone adulte che lavorano all'interno della struttura ospitante.

Particolare rilievo ha l'individuazione del **tutor interno**, nominato dal Dirigente scolastico, che dovrà seguire lo studente con disabilità e che può essere identificato nel docente di sostegno o nell'assistente educatore, e quella del **tutor esterno**, aziendale o della struttura ospitante.

Il compito del docente specializzato o dell'assistente socio-educativo è quello di informare il tutor esterno sulle caratteristiche psicofisiche dello studente e delle sue determinanti nel rapportarsi con gli altri.

Di norma è il tutor esterno che alla fine del percorso produce un report di valutazione e monitoraggio dei livelli di competenza raggiunti dallo studente con disabilità. I report del tutor aziendale saranno acquisiti dal Consiglio di classe per la valutazione dell'intero percorso di alternanza dello studente con disabilità.

Questi dati, infine, saranno introdotti nel PEI, nella seconda parte del riquadro 8.4:

- OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL PROGETTO FORMATIVO
- TIPOLOGIA DEL CONTESTO CON L'INDICAZIONE DELLE BARRIERE E DEI FACILITATORI nello specifico contesto ove si realizza il percorso
- TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (es: incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.)
- MODALITÀ/FASI di svolgimento delle attività previste
- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
- COINVOLGIMENTO DELLA RETE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI per la prosecuzione del percorso di studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro
- OSSERVAZIONI DELLO STUDENTE

9. PROVE INVALSI – Gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PEI – Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Anche se un allievo con programmazione differenziata è dispensato e non partecipa a una o più Prove INVALSI, il Consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L'eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di classe, ad esempio, nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

In base al D. Lgs. 13.04.2017 n.62, articoli 12-27, per gli studenti con bisogni educativi speciali, si rimanda alla tabella riportata di seguito:

		Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
	Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì ^(c)	Decide la scuola	PEI
	Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

10. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE – D.P.R. n.122 giugno 09 – La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. Il C.d.C. definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettato. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.

11. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO Nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti con disabilità in sede d'esame possono svolgere prove equipollenti o differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI.

Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in base al piano educativo individualizzato (PEI). La commissione, sulla base della

documentazione fornita dal consiglio di classe riguardante le attività svolte, le valutazioni effettuate e l'assistenza prevista, predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativi-didattici previsti nel PEI.

Le prove d'esame, se di valore equipollente, determinano il conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Non viene fatta menzione dello svolgimento di prove equipollenti sul diploma. La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del consiglio di classe, previo parere della commissione.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in codice Braille per le scuole che lo richiedono per i candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille, possono essere richiesti ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico. Anche l'utilizzo di altri ausili idonei, normalmente utilizzati durante l'attività scolastica ordinaria, è autorizzato. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in conformità alle richieste delle singole scuole.

In casi eccezionali e debitamente documentati, è possibile richiedere, per le prove scritte per candidati ricoverati o presso case di reclusione, un apposito plico cartaceo tramite l'USR di riferimento. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico.

Il colloquio dei candidati con disabilità viene effettuato in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 62 del 2017. La commissione sottopone a ciascun candidato una serie di materiali in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato, da cui inizia il colloquio. Le commissioni possono modificare, se necessario, le griglie di valutazione per le prove scritte e la prova orale, in conformità con il PEI.

Per gli studenti con disabilità che non svolgono prove d'esame equivalenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, verrà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte verrà registrato nel verbale e potrà essere calcolato automaticamente utilizzando l'applicativo "Commissione Web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Tuttavia, la menzione delle prove d'esame non equivalenti verrà inclusa solo nell'attestato e non sui tabelloni dell'istituto o nell'area documentale riservata del registro elettronico accessibile a tutti gli studenti della classe interessata.

I.3 PERSONALE E COMPITI PRESPOSTI ALL'ORGANIZZAZIONE

PERSONALE	COMPITI
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento. • Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di Inclusione; • Guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLI, formazione delle classi, assegnazione degli insegnanti per le attività di sostegno. • Indirizza l'operato dei singoli Consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del PEI. • Cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.); • Attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola precedente e/o del percorso post-scolastico prescelto; • Intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.
Referenti dell'Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Raccordano le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, ASL e famiglie). • Attuano il monitoraggio di studenti e risorse. • Coordinano il team dell'Inclusione. • Promuovono l'attivazione di laboratori specifici ed aggiornamento. • Controllano la documentazione in ingresso ed in uscita. • Partecipano al GLI. • Predispongono tutte le istanze per l'accesso ai servizi offerti dal territorio a favore dell'autonomia e dell'inclusione (trasporto scolastico, assistenza socio-educativa, ecc...).
Collaboratore scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta lo studente disabile nei servizi, negli spostamenti interni, in laboratorio. • Collabora per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno.
Docente dell'Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> • E' titolare della classe in cui è inserito lo studente certificato. • Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione. • Cura gli aspetti metodologici e didattici. • Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici. • Compila le documentazioni previste (PDF, PEI, RELAZIONI FINALI...). • Cura i rapporti con famiglia, con gli operatori ASL.
Docente curricolare	<ul style="list-style-type: none"> • Cura i rapporti con famiglia. • Accoglie lo studente nel gruppo classe e ne garantisce l'inclusione. • Partecipa alla stesura della documentazione PF, PEI... • Collabora con l'insegnante di sostegno per favorire l'autonomia dello studente.
Assistente socio-educativo	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora il proprio progetto d'intervento: il PSEI • Collabora alla formulazione del PEI e alla definizione degli obiettivi transdisciplinari. • Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dello studente a tutte le attività scolastiche e formative. • Si attiva per il potenziamento dell'autonomia dello studente nella relazione e nella partecipazione a tutte le attività scolastiche.

Genitori	<ul style="list-style-type: none"> • Forniscono le informazioni e la documentazione sullo studente. • Collaborano alla stesura del PEI, del PF in base alle loro competenze. • Partecipano al GLI e GLO.
-----------------	---

I.4 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza.	La Commissione dell'ASL o dell'INPS , su richiesta della famiglia.	Di norma la certificazione avviene nel primo anno di scolarizzazione ed è rinnovata ad ogni passaggio di ciclo scolastico. Viene consegnata alla scuola tramite i genitori entro il 31 di maggio .
PROFILO DI FUNZIONAMENTO (D.L. n. 62/2017; D.L. n. 66/2017; L. n. 145/2018)	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL, in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato. Il PF deve essere redatto all'atto della prima segnalazione ed è rinnovato ad ogni passaggio tra un ordine di scuola all'altro o in presenza di nuove condizioni. Viene consegnato alla scuola, tramite i
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art. 4, D.P.R. 24.02.1994)	GLO , Operatori ASL in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	Il PDF viene redatto durante gli incontri programmati all'inizio della vita scolastica dello studente e di norma aggiornato ogni due anni o quando si ravvisano particolari situazioni di cambiamento positivo o negativo. Il PDF è stato surclassato dal PF. Quest'ultimo, che ingloba sia la diagnosi funzionale che il PF, ha validità giuridica dal 1° settembre 2019.
RELAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE O DI NUOVA SEGNALEZIONE	Docenti di classe, docente dell'Inclusione e genitori.	La relazione dev'essere inviata all'ASL entro il 31 gennaio .
RICHIESTA DELL'ASSISTENTE SOCIO-EDUCATIVO E DEL TRASPORTO	Dirigente scolastico e genitori.	Il modulo dev'essere inviato alla Provincia secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ufficio di competenza (generalmente entro giugno).
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO	Docenti di classe, docente dell'Inclusione, operatori dell'ASL e genitori (GLO).	Il PEI viene formulato entro novembre e verificato con scadenza bimestrale e/o quadrimestrale. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato.
RELAZIONE FINALE di riscontro delle attività programmate nel PEI	Docente dell'Inclusione.	A fine anno scolastico

<p>FASCICOLO PERSONALE RISERVATO</p> <p>Il fascicolo è composto da diverse parti e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione medica e DF • PDF/PF e PEI • eventuali copie di materiali o verifiche degli apprendimenti • relazione di fine anno • verbale degli incontri equipe di valutazione multidisciplinare 	<p>Referenti dell’Inclusione.</p>	<p>La documentazione va raccolta durante tutto l’anno scolastico e depositata agli atti.</p>
<p>PI (Piano Annuale di Inclusione)</p>	<p>Gruppo di Lavoro d’Istituto (GLI) approvato dal Collegio dei docenti.</p>	<p>Il PI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo.</p> <p>Depositato agli atti, viene letto, presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti entro il 30 giugno.</p>

Capitolo II

AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) O DEV (Disturbi Evolutivi Specifici)

II.1 AZIONI PREVISTE PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI DSA O DEV

1. CONSULTAZIONE FASCICOLO - Il docente coordinatore consulta il fascicolo dello studente per la lettura della relazione clinica rilasciata dagli specialisti accreditati e per analizzare il percorso scolastico pregresso.

2. RACCOLTA OSSERVAZIONI - Entro un mese, ogni docente del consiglio di classe consegnerà al coordinatore tutte le informazioni inerenti le attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla/e propria/e disciplina/e d'insegnamento. Il docente coordinatore raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

3. PRESENTAZIONE PDP AL C.D.C. – Il docente coordinatore presenta il PDP stilato a tutti i docenti della classe per condividerlo, apportando eventualmente integrazioni o modifiche, e per farlo sottoscrivere da tutti.

4. PRESENTAZIONE PDP AI GENITORI – Durante un apposito incontro, il docente coordinatore presenta ai genitori il PDP completo per la condivisione e la firma. Se richiesto, del PDP, debitamente firmato in tutte le sue parti, se ne potrà fare copia per la famiglia. Sempre in questa sede si procede alla lettura e alla firma del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

5. FUNZIONE DEL REFERENTE INCLUSIONE/DSA - Il Referente Inclusione/DSA fornisce supporto ai colleghi per la stesura dei documenti e registra (raccoglie i dati) sui casi individuati. Dopo la firma del Dirigente Scolastico, il PDP viene conservato nel fascicolo personale riservato dello studente all'interno della Segreteria didattica.

6. PROVE INVALSI – Gli studenti con DSA partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP.

In base a quanto previsto dal proprio Piano lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di misure compensative.

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

Gli studenti dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

Un quadro puntuale ed esaustivo, che tiene conto della normativa nazionale e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, è racchiuso nel documento di riepilogo che raccoglie tutte le misure previste per i BES che svolgono le Prove INVALSI, disponibile all'interno dell'Area riservata alle scuole sul sito invalsi.it.

7. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate.

L'art.10 del DPR 122/09 (Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento), a tal riguardo, appositamente stabilisce che:

“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

8. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO – L’O.M. 45 del 9 marzo 2023 attribuisce alle singole commissioni, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, l’individuazione delle modalità di svolgimento e conduzione delle prove d’esame di stato per gli alunni con DSA.

Gli studenti con DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) certificati ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione con delibera del consiglio di classe sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato).

La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove d’esame per i candidati con DSA, la commissione autorizza l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP già impiegati per le verifiche in corso d’anno come:

- tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte;
- utilizzazione di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”;
- l’individuazione di un componente la commissione al fine di leggere i testi delle prove scritte;
- l’utilizzo della sintesi vocale e trascrizione del testo su supporto informatico.

Fermo restando che l’utilizzo di tali strumenti non pregiudica la validità delle prove scritte.

Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Di tale dispensa non è fatto cenno nel diploma finale.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, il candidato, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, che durante il percorso degli studi fosse stato esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e avesse seguito un percorso didattico differenziato, sosterrà delle prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. L’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Per i candidati con certificazione di DSA la commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce le modalità e i contenuti della prova orale, che avrà luogo in un giorno compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

Gli studenti con DSA che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, nel quale non è fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi né della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

II.2 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
DIAGNOSI: è la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia. Di norma al documento è allegata una RELAZIONE CLINICA con le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	NEUROPSICHIATRA INFANTILE O PSICOLOGO DELL'ETÀ EVOLUTIVA La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL o a soggetti accreditati e convenzionati. Alla famiglia spetta il compito di consegnare la documentazione.	Al momento della prima segnalazione È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro oppure quando lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.
PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)	Il Consiglio di Classe in collaborazione con il Referente Inclusione/DSA dell'istituto.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre).

Capitolo III

AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO E/O CULTURALE

La categoria dei BES non certificati è stata introdotta con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (“*Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*”) e riguarda quegli studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale, non certificato né diagnosticato, che presentano difficoltà nel percorso scolastico, difficoltà che non sono disabilità certificata né disturbi specifici diagnosticati. Si fa riferimento agli allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale particolarmente difficile e che può condizionare negativamente il successo scolastico. La Direttiva Ministeriale 27.12.2012, meglio definita dalla circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013 che fornisce indicazioni operative, estende anche agli studenti suddetti il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, viene rilevato un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, che è causa di svantaggio e, pertanto, richiede per un certo periodo una particolare attenzione educativa.

III.1 AZIONI PREVISTE PER L’INCLUSIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO E/O CULTURALE

1. RILEVAZIONE SVANTAGGIO - Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevazione dello svantaggio sociale, economico e/o culturale, di individuazione dei bisogni relativi all’apprendimento e di attivazione delle progettualità personalizzate. Lo svantaggio diventa palese in seguito ad una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, ma può essere anche individuato in base a “*ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” secondo C.M. MIUR n. 8 del 6/3/2013.

2. CONSENSO O DINIEGO DELLA FAMIGLIA – Il coordinatore di classe ha il compito, una volta rilevato da parte dell’intero C.d.C. lo svantaggio, di informare la famiglia o in caso l’ente affidatario, nella persona del tutore legale, della volontà di dotare lo studente di un percorso personalizzato. Può accadere che la famiglia rifiuti la formulazione del PDP. Per l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato in realtà non è necessario il consenso della famiglia, da quanto esplicitato nei documenti ministeriali, tuttavia è assolutamente auspicabile che il progetto educativo venga condiviso anche con il nucleo familiare dell’alunno. Può accadere però che i genitori si rifiutino di adottare eventuali interventi personalizzati (strumenti compensativi e/o misure dispensative). In questo caso i docenti del gruppo classe insieme al Dirigente scolastico dovranno valutare se avvalersi di forme di personalizzazione dello studio non formalizzate oppure se compilare il PDP per l’alunno.

3. RACCOLTA OSSERVAZIONI – Ricevuto il consenso, entro un mese, ogni docente del Consiglio di classe consegnerà al coordinatore tutte le informazioni inerenti le attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell’alunno in merito

alla/e propria/e disciplina/e d'insegnamento. Il docente coordinatore raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

4. PRESENTAZIONE PDP AL C.D.C. – Il docente coordinatore presenta il PDP stilato a tutti i docenti della classe per condividerlo, apportando eventualmente integrazioni o modifiche, e per farlo sottoscrivere da tutti.

5. PRESENTAZIONE PDP AI GENITORI – Durante un apposito incontro, il docente coordinatore presenta ai genitori il PDP completo per la condivisione e la firma. Se richiesto, del PDP, debitamente firmato in tutte le sue parti, se ne potrà fare copia per la famiglia. Sempre in questa sede si procede alla lettura e alla firma del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

6. FUNZIONE DEL REFERENTE INCLUSIONE/BES - Il Referente Inclusione/BES fornisce supporto ai colleghi per la stesura dei documenti e registra (raccoglie i dati) sui casi individuati. Dopo la firma del Dirigente Scolastico, il PDP viene conservato nel fascicolo personale riservato dello studente all'interno della Segreteria didattica.

7. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - Al momento della valutazione è necessario tenere conto da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe (se previste);
- stabilire le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove equipollenti al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

8. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO - Lo svolgimento dell'esame di Stato per gli studenti con BES individuati formalmente dal Consiglio di classe e per i quali è stato predisposto il PDP, come chiarisce l'art.21 comma 6 dell'[OM n.205/2019](#), deve essere strutturato in base a quanto in esso previsto. Il Consiglio di classe fornisce alla commissione d'esame opportune indicazioni per consentire a questi studenti di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale Piano Didattico Personalizzato.

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. Per gli studenti con BES, come indicato nella succitata Ordinanza ministeriale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione

III.2 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO: è il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio. Il PDP dello studente, in linea di massima, raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale segnalazione degli operatori dei servizi sociali; - gli obiettivi specifici di apprendimento; - le strategie e le attività educativo/didattiche; - le iniziative formative integrate fra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali; - le modalità di verifica e valutazione; - il patto formativo stipulato con la famiglia, lo studente e il C.d.C. <p>Il PDP che ha un carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La progettazione personalizzata può essere nei casi limite anche differenziata dal percorso della classe, anche se è consigliabile sia il più possibile coerente con il percorso della classe.</p>	<p>Il Consiglio di classe nella persona del docente coordinatore.</p>	<p>Ogni qualvolta il C.d.C. rileva una situazione di svantaggio.</p>

Capitolo IV

AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO

La categoria dei BES non certificati è stata introdotta con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (*“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*) e riguarda quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale, non certificato né diagnosticato, che presentano difficoltà nel percorso scolastico, difficoltà che non sono disabilità certificate né disturbi specifici diagnosticati. Si fa riferimento agli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana oppure agli allievi adottati. La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 interpreta la circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013, che fornisce indicazioni operative, ed estende anche a costoro il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, viene rilevato un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, che è causa di svantaggio e, pertanto, richiede per un certo periodo una particolare attenzione educativa.

IV.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art. 34.*
- *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948.*
- *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959.*
- *C.M. n. 301,8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo.*
- *C.M. n. 205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –*
- *C. M. n. 5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno*
- *C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –*
- *Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero.*
- *Decreto Legislativo n. 286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.*
- *DPR n.394/1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica...”*
- *L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza).*
- *C.M. n. 24/2006 febbraio “ Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri”.*
- *La via italiana per la scuola interculturale l'integrazione degli alunni stranieri - MIUR-ottobre 2007.*
- *C. M. 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.*
- *Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.*
- *Linee guida Integrazione alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014.*

IV.2 FINALITA'

Attraverso le indicazioni contenute in questa sezione del Protocollo di Accoglienza ci si propone di:

- ✓ definire pratiche condivise all'interno della Scuola in tema di accoglienza degli studenti stranieri;
- ✓ facilitare l'ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano;
- ✓ sostenere gli studenti neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- ✓ accompagnare gli studenti stranieri neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo ambiente;

- ✓ favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- ✓ promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

IV.3 AZIONI PREVISTE PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO

1. ISCRIZIONE

Questo primo momento dell'accoglienza è gestito dall'ufficio di segreteria didattica, i cui compiti sono:

- ✓ fornire alla famiglia precise informazioni sulla scuola italiana, con particolare riferimento all'ordine di scuola richiesto;
- ✓ concretizzare l'iscrizione dello/a studente/ssa;
- ✓ raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi al percorso scolastico pregresso;
- ✓ informare il Dirigente Scolastico della richiesta di iscrizione per concordare un colloquio iniziale con la famiglia e lo studente.

2. PRIMA ACCOGLIENZA

In questa fase il Dirigente Scolastico, in base alla documentazione pervenuta, alle informazioni ottenute (anche a seguito di colloqui eventuali con i genitori e delle vigenti disposizioni legislative), convoca i Referenti dell'Inclusione. Questi richiedono un incontro con la famiglia e lo studente straniero, dopo aver esaminato la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione. Il colloquio con la famiglia dello studente straniero, da svolgersi generalmente entro la prima settimana dall'iscrizione a scuola, ha lo scopo di:

- ✓ raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dello studente e sul progetto migratorio della famiglia;
- ✓ ricostruire il percorso scolastico del minore;
- ✓ dare informazioni sulle richieste della scuola;
- ✓ fornire informazioni più dettagliate sull'organizzazione della scuola;
- ✓ instaurare una relazione collaborativa con la famiglia.

Successivamente alla determinazione della classe, i Referenti dell'Inclusione invitano il coordinatore a compilare una scheda di osservazione sullo studente straniero per verificarne le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua italiana, l'interazione con gli altri e le abilità logico-matematiche. In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, nel caso di ridotte conoscenze linguistiche in ingresso, la scuola potrà predisporre un corso di alfabetizzazione nella L2 per favorire l'inserimento e l'inclusione nel nuovo contesto scolastico.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

L'individuazione della classe è deliberata dalla commissione accoglienza/formazione classi.

Le Norme di riferimento sono costituite da: Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"; C. M. 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", C.M 24/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", art. 45 del DPR n. 394 del 31-08-99 "Iscrizione scolastica".

L'inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri, alla luce delle norme di cui sopra, quindi, tiene conto delle seguenti indicazioni:

- Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza (Cfr. C.M. 2/2010).

- I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello studente, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente;
- del corso di studi eventualmente seguito dallo studente nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dallo studente (Cfr. D.L. 297/1994).

Nella scelta della classe e della sezione, si dovrà inoltre considerare:

1. il numero complessivo degli studenti;
2. la presenza di studenti con disabilità, le situazioni di svantaggio non certificato e di disagio socio-culturale, il numero di studenti ripetenti ed eventuali altre dinamiche di gruppo;
3. la presenza di altri studenti stranieri e/o la possibilità di un aiuto offerto da altri allievi del medesimo Paese di provenienza;
4. un'equa distribuzione degli studenti stranieri in tutte le classi e in tutti i corsi.

Il Dirigente Scolastico, ascoltato il coordinatore della classe designata, di concerto con i Referenti dell'Inclusione/BES, suggerisce, in relazione al livello di competenza dei singoli studenti stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, suggerendo specifici interventi individualizzati o per gruppi di studenti, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, prevedendo l'utilizzo, ove possibile, delle risorse professionali della scuola. "Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa" (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45).

4. INSERIMENTO IN CLASSE - È auspicabile preparare la classe all'accoglienza del nuovo studente e, a seconda dell'ordine di scuola, organizzare gli spazi in modo da facilitare l'inserimento.

Nel primo giorno di frequenza, lo studente viene accolto dai docenti della classe e presentato ai compagni. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, occorre informare gli studenti dell'arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità, sulla conoscenza della lingua, individuando il paese sulla cartina geografica, chiedendo agli stessi compagni italiani cosa sanno della nazione di provenienza dello studente straniero.

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di uno studente straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, perché si possano da subito creare positivi e proficui rapporti di collaborazione da parte dei compagni, anch'essi coinvolti in modo importante nel processo di integrazione. Se la situazione della classe lo permette, è utile individuare uno o due studenti che affianchino il ragazzo straniero con semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nei compiti. È fondamentale, inoltre, che ogni docente sia disponibile ad aiutare il nuovo allievo nella comprensione e nella trascrizione di comunicazioni riguardanti l'attività didattica nel suo complesso. In relazione alle competenze linguistiche dello studente, gli insegnanti possono attivare Percorsi Didattici Personalizzati che comprendono:

- obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline;
- modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;

- misure dispensative e strumenti compensativi
- prove di verifica semplificate e specifiche;
- corsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico, che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili, da esperti in didattica dell'Italiano come lingua seconda;
- progetti di educazione interculturale in collegamento con altri soggetti presenti nel territorio. Laddove fosse possibile, anche a titolo di volontariato, il percorso didattico dello studente straniero potrebbe essere supportato dalla presenza di un mediatore linguistico e/o un mediatore culturale.

5. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Lo studente straniero non è generalmente incompetente su tutto, ma è un alunno che si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire e per comunicare la propria competenza scolastica. È importante ricordare che la maggior parte degli studenti stranieri ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze.

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli studenti non italofoni.

Il Progetto Didattico Personalizzato è, infatti, il punto di riferimento essenziale per la valutazione, ma anche un Piano di lavoro specifico da svolgere anche attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO L2).

Il Progetto è ovviamente oggetto di verifiche in itinere tali da determinare una sua eventuale rimodulazione nel corso dell'anno scolastico.

Nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, la C.M. n. 24 del 1/03/2006, orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della L2, si legge che “(…) *la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (…) E' necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento*”. Inoltre “*va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.*”

In questo contesto, che privilegia lo studente e la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i consigli di classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:

- ✓ il percorso scolastico pregresso;
- ✓ gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- ✓ i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e nei percorsi disciplinari programmati;
- ✓ la motivazione allo studio e alle attività della classe;
- ✓ la partecipazione;
- ✓ l'impegno dimostrato;
- ✓ le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo.

In sede di valutazione i docenti interessati, potranno esplicitare nel documento di valutazione la seguente dicitura: “la valutazione espressa si riferisce al Percorso Personale di Apprendimento in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.” Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

6. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO - In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia è importante che anche nella relazione di presentazione

della classe all'Esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Lo svolgimento dell'esame di Stato per gli studenti con BES individuati formalmente dal Consiglio di classe e per i quali è stato predisposto il PDP, come chiarisce l'art.21 comma 6 dell'OM n. 205/2019, deve essere strutturato in base a quanto in esso previsto. Il Consiglio di classe fornisce alla commissione d'esame opportune indicazioni per consentire a questi studenti di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale Piano Didattico Personalizzato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. Per gli studenti con BES, come indicato nella succitata Ordinanza ministeriale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

IV.4 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO: è il percorso didattico basato sulle effettive competenze dello studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento della situazione di svantaggio linguistico. Il PDP dello studente straniero, in linea di massima, raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazioni fornite dalla famiglia o dall'ente affidatario; - abilità ed i comportamenti dello studente tenendo conto delle capacità di lettura, scrittura, grafia, calcolo, concentrazione ed attenzione, proprietà linguistica; - gli atteggiamenti dello studente verso la scuola, le modalità di relazionarsi, la motivazione personale, le strategie da lui applicate nello studio; - la metodologia didattica che si intende adottare, con particolare riferimento alle misure compensative e dispensative a cui si ricorrerà, alle tipologie di prove di verifica e ai criteri di valutazione da adottare. 	<p>Il Consiglio di classe nella persona del docente coordinatore.</p>	<p>Successivamente (preferibilmente entro un mese) dall'iscrizione presso l'istituto di uno studente non italofono.</p>

CONCLUSIONE

Accogliere gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (studenti con disabilità, studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, studenti con problematiche e disagio scolastico determinato da fattori ambientali), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, alla pari degli altri studenti, senza discriminazione alcuna. Significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli studenti con B.E.S., ma anche e soprattutto un impegno costante di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi, sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Il Protocollo di Accoglienza è un documento operativo che si propone come una guida informativa per docenti, personale scolastico e genitori, funzionale all'accoglienza e all'inclusione degli studenti con B.E.S. Tale protocollo, deliberato dal Collegio dei Docenti ed allegato al PTOF, è parte integrante del Piano per l'Inclusione dell'I.I.S.S. Aldo Moro di Margherita di Savoia.

Delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2023